



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.456/T/16.02 del 07 gennaio 2016

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Esecuzione Penale Esterna
e di Istituto Penitenziario
LORO SEDI

Oggetto: Schema DM-DAP - Schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.

-OSSERVAZIONI SI.DI.PE. E RICHIESTA DI INCONTRO -

Cari Colleghe e Colleghi,

Vi invio la nota Prot. n.455/T/16.01 del 07 gennaio 2016 relativa all'oggetto con la quale il Si.Di.Pe. ha formulato, nel breve termine assegnato dal Gabinetto del Ministro della Giustizia e sulla base delle indicazioni da Voi ricevute, le proprie osservazioni allo *schema di Decreto del Ministro della Giustizia concernente il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*, così come meglio indicato in oggetto, inviato ai sindacati dal medesimo Gabinetto con la nota Prot. m_dg.GAB. n.0048217.U del 24 dicembre 2015.

Per completezza di informazione, vista la complessità della materia, si rimanda alla precitata nota inviata dal Si.Di.Pe. al Gabinetto del Guardasigilli con la quale, inoltre, è stato chiesto un incontro, nel corso del quale, proprio in ragione della complessità e delicatezza della materia, che coinvolge fortemente gli interessi e le posizioni dei dirigenti penitenziari, si è fatta riserva di fornire maggiori dettagli e proposte che non potevano trovare adeguata e completa esposizione nella nota trasmessa e che comunque avrebbero reso necessaria l'assegnazione di termini più appropriati per la loro formulazione.

Naturalmente il Si.Di.Pe. continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della questione e non mancherà di continuare a fornire il proprio contributo, a salvaguardia degli interessi della categoria anche al fine di concorrere al perseguimento della migliore funzionalità possibile del nuovo modello organizzativo.

Grazie per i Vostri preziosi contributi.

**Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella**

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.455/T/16.01 del 07 gennaio 2016

Al Signor Capo di Gabinetto
del Ministro della Giustizia
Dott. Giovanni Melillo

ROMA

segreteria.capo.gabinetto@giustizia.it

Oggetto: Schema DM-DAP – Schema di Decreto del Ministro della Giustizia concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.

-OSSERVAZIONI SI.DI.PE. E RICHIESTA DI INCONTRO -

Con riferimento alla nota Prot. m_dg.GAB. n.0048217.U del 24 dicembre 2015 di Codesto Gabinetto, con la quale è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali lo *schema di Decreto del Ministro della Giustizia concernente il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*, così come meglio indicato in oggetto, si rassegnano con la presente le osservazioni di questa organizzazione sindacale, non senza constatare i termini troppo brevi concessi allo scopo, peraltro coincidenti con le festività natalizie e di fine anno, a fronte, invece, della complessità del testo sottoposto ai sindacati e della materia in esame.

PREMESSA

Si premette che il Si.Di.Pe. – il sindacato più rappresentativo¹ del personale di diritto pubblico della Carriera Dirigenziale penitenziaria dei ruoli di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna- ha già a suo tempo argomentato in merito alla scelta di ridurre i posti di funzione della dirigenza penitenziaria in un momento storico, tra l'altro, di grande delicatezza per il sistema penitenziario.

¹ Decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 20 dicembre 2013 di individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.23 del 29 gennaio 2014



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Difatti, il sistema penitenziario italiano è stato ed è tutt'oggi impegnato a dare risposte all'Europa a seguito della nota sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia) dell'8 gennaio 2013, che ha condannato il nostro Paese, secondo la procedura della sentenza pilota, per violazione dell'art. 3 della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali" che, sotto la rubrica "proibizione della tortura" vieta pene o trattamenti inumani o degradanti.²

Il Si.Di.Pe., infatti, già a suo tempo³ aveva sostenuto che l'Amministrazione penitenziaria dovesse ritenersi esclusa dalla *spending review*⁴ delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 1 dell'art. 2 del D.L. 06.07.2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135), rientrando evidentemente nel suo complesso ed a tutti i livelli (DAP, PRAP, istituti penitenziari e UEPE) nell'esclusione già prevista dal comma 7 del precitato art.2 per "le strutture e il personale del comparto sicurezza"⁵.

Tanto nella considerazione, autorevolmente condivisa⁶, che l'Amministrazione Penitenziaria nel suo insieme è un'articolazione appartenente alla complessiva struttura di

² sentenza divenuta definitiva il 28 maggio 2013, data in cui è stata respinta l'istanza di rinvio alla *Grande Chambre* della Corte, presentata dall'Italia.

³ cfr. note Si.Di.Pe. ai Ministri della Giustizia pro tempore sulla *spending review* degli organici del personale penitenziario e dei dirigenti penitenziari: Prot. n.27/T/2012 del 07 luglio 2012; Prot. n.38/T/2012 del 21 agosto 2012; Prot. n.66/T/2012 del 15 ottobre 2012; Prot. n.157/T/2013.78 del 25 ottobre 2013; Prot. n.208/T/14.24 del 26 febbraio 2014 "INTERVENTO DEL SEGRETARIO NAZIONALE DEL SI.DI.PE. Incontro del Signor Ministro della Giustizia, On.le Andrea Orlando, con i sindacati- 26 febbraio 2014"; Prot. n.221/T/14.37 del 19 maggio 2014; Prot. n.235/T/14.51 del 16 luglio 2014; Nota Si.Di.Pe. Prot. n. 248/T/14.64 del 27 agosto 2014; Prot. n.253/T/14.69 del 28 settembre 2014

⁴ Art. 2 -*Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni*- comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario>> (titolo così modificato dalla legge di conversione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135:

<< 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. (...)>>

⁵ comma 7 dell'art. 2 (*Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni*) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario>> (titolo così modificato dalla legge di conversione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135: << Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012>>.

⁶ si fa riferimento a :

• Ordine del giorno, il n.9/5389/53 -Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012 - Primo firmatario: BERNARDINI RITA Gruppo: Partito Democratico Data firma: 07/08/2012 - co-firmatari dell'atto: BELTRANDI MARCO, FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA,

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -



twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

sicurezza dello Stato, in quanto ad essa è demandata l'esecuzione delle pene, delle misure cautelari detentive e delle misure di sicurezza intramurarie che, evidentemente, contribuiscono ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica. Non è un caso, infatti, che numerosi siano stati gli atti di sindacato ispettivo con i quali molti Parlamentari hanno richiamato l'attenzione dei vari Governi sulla delicata questione⁷.

Tuttavia il Dipartimento della Funzione Pubblica si esprime nel senso che *"in relazione ad un'intesa, intercorsa per le vie brevi, con il Ministero dell'economia e delle finanze (...), secondo cui gli istituti penitenziari del Ministero, possono rientrare tra le strutture escluse dall'applicazione della normativa in oggetto, ai sensi del comma 7 dell'art.2 dello stesso decreto-legge 95/2012"*⁸, limitando, quindi, l'ambito dell'esclusione dai tagli del D.L. 95/2012 alle sole strutture penitenziarie,

MEACCI MATTEO, TURCO MAURIZIO, ZAMPARUTTI ELISABETTA, CAPANO CINZIA (Partito Democratico); FARINA RENATO (Popolo della Libertà)- approvato dalla Camera dei Deputati il 7 agosto 2012 e accettato dall'Esecutivo del tempo, accettato dal Governo nella seduta 07.07.2012 di approvazione, nella persona del Sottosegretario di Stato all'Economia e Finanze Gianfranco POLILLO, che *impegnava quel Governo a interpretare l'articolo 2, comma 7, del D.L. 95/2012 nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed il restante personale penitenziario*. Addirittura il predetto Ordine del giorno aveva impegnato il precedente Esecutivo ad interpretare l'esclusione della dirigenza penitenziaria anche dalle riduzioni di cui al D.L. 138/2011, in virtù della deroga prevista per le forze di polizia dall'art.1, comma 5, del precitato decreto legge.

- intervento del 29.11.2012 del sottosegretario Antonino Gullo all'interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia n. 5-08488, nella seduta della Camera dei Deputati n.721 del 21.11.2012, il quale dichiarò *"che il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica"*.
- nota dell'allora Capo DAP prot. GDAP-0276479-2012 del 25.7.2012 *"Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri"* con la quale comunicò alle OO.SS. di aver rappresentato all'allora Ministro della Giustizia, con lettera del 13 luglio 2012, la grande apprensione dell'Amministrazione penitenziaria per gli effetti che *l'applicazione dei tagli di organico statuiti nel Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95* avrebbero prodotto *sull'organizzazione dell'Amministrazione*. In particolare l'allora Capo del Dipartimento aveva precisato che una *ulteriore riduzione degli organici rispetto alle precedenti avrebbe compromesso la tenuta del sistema penitenziario*, sottolineando nel contempo che *l'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica, in tal senso costituendo il sistema penitenziario nel suo insieme articolazione appartenente alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato*

⁷ interrogazioni a risposta scritta:

n.4/18159 del Deputato Daniele TOTO (FLI) nella seduta della Camera dei Deputati n.705 del 17.10.2012 ;

n.4-08483 del Senatore Salvo FLERES (Membro Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI) e n.4-08486, del Senatore Achille SERRA (Membro del gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), entrambe nella seduta del Senato della Repubblica n.818 del 23.10.2012;

interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia n. 5-08488, del Deputato Roberto Rao (U.C.T.P.) nella seduta della Camera dei Deputati n.721 del 21.11.2012;

Interrogazione a risposta orale n.3/00546 (seduta di annuncio n.151 del 14/01/2014) del Deputato On.le Gianni MELILLA (SEL), componente della V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione);

interrogazione a risposta scritta Atto n. 4-02503 (pubblicato il 16 luglio 2014, nella seduta n. 281) Senatore Francesco MOLINARI (M5S), Vicepresidente della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) e Membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Interrogazione a risposta scritta (Atto n. 4-02816, pubblicata il 9 ottobre 2014, nella seduta n. 329), Senatori Franco Conte (NCD) - Membro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani - e Mario DallaTor (NCD);

Interrogazione a risposta scritta (Atto n. 4/06679, pubblicato il 30 ottobre 2014, nella seduta n. 321) On.le Sofia AMODDIO (PD), Componente Commissione II Giustizia.

Si ricorda, anche, l'interpellanza (Atto n. 2-00211, pubblicato l'8 ottobre 2014, nella seduta n. 326) Senatore Luigi Manconi (PD), Presidente Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

⁸Nota Dipartimento della Funzione Pubblica prot. FP 0005991 P-4.17 . 1 7 4 del 05.02.2013



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

opinione che già allora non fu condivisa dal Si.Di.Pe. perché è evidente che tutte le articolazioni dell'Amministrazione penitenziaria concorrono alla medesima *mission* istituzionale.

Peraltro, non può sottacersi che, se la situazione penitenziaria è migliorata, evitando al nostro Paese il rischio di numerose altre condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo e se, anzi, l'Italia ha ricevuto la fiducia dei vertici del Consiglio d'Europa, lo si deve non solo ai provvedimenti normativi adottati dai diversi Governi e approvati dal Parlamento, ma anche all'impegno profuso dai Dirigenti penitenziari che, a tutti i livelli ed in tutte le articolazioni dell'Amministrazione (istituti penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, provveditorati e dipartimento), hanno profuso ogni sforzo per migliorare le condizioni di vita nelle carceri secondo i principi fissati dalla CEDU.

Ad ogni modo, deve prendersi atto delle scelte politiche sin qui operate, che per la verità devono essere attribuite anche alla responsabilità dei precedenti Governi, e nell'attesa che si possa nel tempo rimettere mano alla questione è comunque doveroso da parte di questo sindacato formulare le osservazioni richieste allo schema di D.M. relativo al D.A.P. , sebbene non sia un compito facile, non solo per i tempi troppo stretti concessi allo scopo ma anche perché tale schema va semplicemente a concretizzare scelte già effettuate, al fine di rendere coerente l'organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria prevista dal D.P.C.M. n. 84 del 15/06/2015 con il numero dei posti di funzione, che sono già stati irrimediabilmente ridotti.

Passiamo, quindi, all'esame dell'articolato, premettendo, sotto il profilo generale, che la sensazione che si riceve da una disamina complessiva del testo è che i tagli si siano abbattuti massicciamente su tutta l'Amministrazione, particolarmente su quella centrale ma non irrilevantemente anche su quella periferica, e con una logica non sempre del tutto comprensibile.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI (Artt. 1-3)

Art. 1 (Definizioni)

Nulla da osservare.

Art.2 (Ambito di applicazione)

L'art.2 dello schema di D.M. individua, ai sensi dell'articolo 9 decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i posti i posti di funzione da conferire, nell'ambito degli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione rimandando:

4

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100
Catanzaro -



twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

1. alla **tabella A1** (relativa alle unità dirigenziali non generali dell'Ufficio del Capo del Dipartimento e degli Uffici dirigenziali generali ed ai posti di funzione presso il DAP).

Registriamo a riguardo che al D.A.P. è stata operata una riduzione di dirigenti penitenziari del 47% cosicché questo passa:

- a. dalla previsione ex D.M. 27.09.2007 di 39 Uffici di livello dirigenziale non generale (15 staff Capo DAP + 5 DGPF + 5 DGDT + 2 DGEPE + 5 DGRMBS + 2 DGB + 3 ISSP), nell'ambito dei quali erano previsti n.40 posti di funzione per la dirigenza penitenziaria (14 staff Capo DAP + 9 DGPF + 9 DGDT + 2 DGEPE + 3 DGRMBS + 1 DGB + 2 ISSP);
- b. alla previsione di 26 Uffici di livello dirigenziale non generale (8 staff Capo DAP + 8 DGPR + 6 DGDT + 4 DGF), nell'ambito dei quali ne sono ora previsti n.21 (5 staff Capo DAP + 8 DGPR + 4 DGDT + 4 DGF).

2. alla **tabella A2** (relative alle unità dirigenziali non generali dei Provveditorati e ai posti di funzione)

Registriamo a riguardo che ai P.R.A.P. è stata operata una riduzione dei posti di funzione per i dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario del 72,6% cosicché si passa:

- a. dalla previsione ex D.M. 27.09.2007, su 16 PRAP, di 62 posti di funzione per dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario per 41 Uffici di livello dirigenziale non generale (non sono stati considerati gli Uffici EPE e sono stati considerati gli UST che erano attribuiti ai dirigenti penitenziari per effetto dell'art.12 comma 1 del D.M. 27.09.2007⁹),
- b. alla previsione, su 11 PRAP, di 17 posti di funzione per dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario per 11 Uffici di livello dirigenziale non generale.

Tale circostanza è determinata dall'assenza di una norma analoga all'art.12, comma 1, del D.M. 27.09.2007 e dal fatto che vengono riservati alla Dirigenza A1 del Comparto Ministeri i posti di funzione dell'Ufficio II-Risorse materiali e contabilità e dell'Ufficio III-Detenuti e trattamento indicati rispettivamente alle lett. b) e c) dell'art.9 dello schema.

Occorre dire che l'attribuzione di taluni posti di funzione in via esclusiva, tanto al DAP quanto nei PRAP, ai Dirigenti A1 del Comparto Ministeri e ai Dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria¹⁰

⁹ Art.12 -Norme finali e transitorie- D.M. 27.09.2007: 1. Fino all'istituzione dei ruoli dirigenziali della Polizia penitenziaria, i relativi posti di funzione di primo dirigente e di dirigente superiore individuati nella tabella D di cui all'art.5, comma 2 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146 possono essere assegnati al ruolo di dirigenti di istituto penitenziario o ad Ufficiali del ruolo ad esaurimento del Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica non inferiore a Colonnello.(...)

¹⁰ La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria sono previste dalla Tabella D del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146 "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzioni dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266" (art. 5, comma 2) nella misura di :



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

(peraltro questi ultimi non ci sono ancora), non è condivisibile alla luce della scelta operata dal legislatore con l'istituzione della Carriera dirigenziale penitenziaria di diritto pubblico, alla quale, ex Legge 27 luglio 2005 n. 154 "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria" e relativo D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154", è attribuito il *management* dell'Amministrazione penitenziaria in tutte le sue articolazioni.

La professionalità del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, infatti, si contraddistingue per la gestione della complessità penitenziaria, in tutte articolazioni ed espressioni – centrali e periferiche - dell'organizzazione penitenziaria, a partire dagli istituti penitenziari; sicché il dirigente penitenziario ben può dirigere qualunque Ufficio Dipartimentale o Provveditoriale, come chiaramente si evince dalle funzioni che a tale personale sono attribuibili ai sensi dell'art.2¹¹ del D.Lgs. n.63/2006.

Dirigenti superiori n.4 e Primi dirigenti n.8.

¹¹ Art.2 - Funzioni dirigenziali- D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154" : <<(....) 2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:

- a) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario;
- b) attività di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonché attività di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonché, per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine;
- c) coordinamento e trattazione delle attività di livello internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro;
- d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:
 - 1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari;
 - 2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività;
 - 3) garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio;
 - 4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorità giudiziaria, provvedimenti limitativi della libertà personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari;
 - 5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza;
- e) attività finalizzate all'accrescimento delle professionalità operanti in ambiente penitenziario e di quanti siano autorizzati a prestare opera, anche a titolo gratuito e volontario, nel medesimo contesto;
- f) attività di controllo e verifica dei risultati e degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei dirigenti penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie;
- g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attività di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni;
- h) attività di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di formazione ed aggiornamento;
- i) attività di studio, ricerca e produzione di documentazioni comunque utili al miglioramento dei servizi penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attività prestata negli ambienti penitenziari;
- j) attività di diretta collaborazione con i capi degli uffici, degli istituti penitenziari, delle scuole di formazione, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna.>>

6

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -



twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Non lo stesso può dirsi, evidentemente, per i dirigenti A1 del Comparto Ministeri e per i dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, la cui professionalità si mantiene nell'ambito di una specifica area organizzativa e professionale.

Quindi non poteva essere assolutamente ipotizzabile che lo schema prevedesse un contingente di posti di funzione indistinto che ricomprendesse dirigenti penitenziari, dirigenti di Area 1 e dirigenti del Corpo di Polizia penitenziaria o altri (Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia).

Per questo, in altri termini, può dirsi che la Legge n. 154/2005 e il relativo D.Lgs. n. 63/2006 hanno fatto del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, e in particolare del dirigente del ruolo di istituto penitenziario che gestisce ogni aspetto del carcere (amministrativo, contabile, di sicurezza e trattamentale), il *management* dell'Amministrazione ed è per questa ragione che è corretta la indicazione espressa dei posti di funzione attribuibili ai Dirigenti A1 del Comparto Ministeri ed a quelli di polizia penitenziaria, fermo restando che alla dirigenza penitenziaria devono essere attribuibili tutti i posti di funzione.

Tale concetto deve essere fatto proprio dallo schema di decreto in esame.

In tal senso, pertanto, fermo restando quanto più specificamente si dirà al commento dell'art. 9 dello Schema per gli Uffici l'Ufficio III-Detenuti e Trattamento dei Provveditorati Regionali, in una logica di flessibilità organizzativa e di maggiore aderenza alle scelte operate dal legislatore della Legge n. 154/2005 e relativo D.Lgs. n. 63/2006, si propone di inserire una norma che consenta la possibilità di attribuzione anche ai dirigenti penitenziari degli uffici Dipartimentali e Provveditoriali che lo schema proposto, invece, prevede in via esclusiva per i Dirigenti A1 del Comparto Ministeri ed i Dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria.

Per quanto riguarda, nello specifico, la riserva dei posti di funzione degli Uffici III-Detenuti e trattamento dei Provveditorati (lett. c dell'art.9 dello schema) si fa rinvio a quanto si dirà più sotto;

3. alla **tabella A3** (relative alle unità dirigenziali non generali degli istituti penitenziari e ai posti di funzione da conferire).

Registriamo, in proposito, che per gli istituti penitenziari è stata operata una riduzione dei posti di funzione per i dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario del 15,5% cosicché si passa:

a. dalla previsione ex D.M. 27.09.2007, su 16 PRAP, di 195 istituti (non sono stati considerati UEPE E OPG) e di 305 posti di funzione per dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario,



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

b. alla previsione, su 11 PRAP, di 137 istituti (il dato considera solo gli istituti autonomi e quelli accorpanti, quindi non sono stati considerati gli istituti accorpanti dai centri unici direzionali) per 258 posti di funzione di livello dirigenziale non generale.

Si deve dare atto, in questo caso, che la riduzione è stata in una certa misura contenuta, tuttavia non sempre si comprendono né si condividono gli accorpamenti, che in alcuni casi potrebbero essere più funzionali con una diversa previsione, così come non si comprende il perché, a parità di condizioni, alcuni istituti sono stati accorpanti ed altri, invece, in analoghe o addirittura peggiori condizioni non lo sono stati.

Non sempre, inoltre, negli accorpamenti si è tenuto conto, oltre che del numero dei detenuti degli istituti interessati, della loro tipologia, del contesto socio-territoriale ovvero dell'orografia del territorio, della viabilità e delle distanze tra l'istituto accorpante e quello accorpato, del carattere disagiato di alcune sedi, insomma, di tutte quelle circostanze che determinano oggettive difficoltà gestionale al direttore, talvolta privo finanche di vicedirettore.

Riteniamo che sarebbe più funzionale, come si è già fatto in altre amministrazioni, chiudere le strutture, quindi gli istituti penitenziari, di ridotte dimensioni (cioè, in linea di massima, con meno di cento detenuti), liberando personale e risorse per una migliore gestione di quelli maggiori, per assicurare sicurezza e garantire l'espletamento delle tante incombenze quotidiane discendenti dalla legge e dalle circolari applicative del D.A.P..

Peraltro, la scelta di accorpare gli istituti di più ridotte dimensioni a quelli di maggior capienza detentiva, finisce per addossare ai Dirigenti responsabilità ulteriori rispetto a situazioni delle quali non potranno avere una diretta e precisa cognizione.

E in vero, non si può fare a meno di chiedersi quanto tutto ciò si concili con la normativa internazionale, dalla quale comunque il nostro Paese non dovrebbe sentirsi avulso, in particolare:

- con la Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee (adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri), che nella PARTE V "Direzione e Personale- Il servizio penitenziario come servizio pubblico", al n.84, stabilisce:

"1. Ogni istituto deve avere un direttore (...).



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

2. Il direttore deve essere incaricato a tempo pieno e deve dedicare tutto il suo tempo ai propri compiti istituzionali.

3. Le autorità penitenziarie devono assicurare che ogni istituto sia costantemente sotto la completa responsabilità del direttore, del vice-direttore o di un funzionario incaricato.

4. Quando un direttore è responsabile per più di un istituto, deve esserci comunque un funzionario responsabile di ognuno di essi.”;

- con le Regole minime per il trattamento dei detenuti -Ris. O.N.U. 30.08.1955- che ai punti che seguono stabilisce:

“50.2 - Egli deve utilizzare tutto il suo tempo alla sua funzione ufficiale, la quale non può essere accessoria.”;

“50.4 - Quando due o più stabilimenti sono sotto la direzione di un solo direttore, questi deve visitare ciascuno di essi frequentemente. Inoltre, ogni stabilimento deve avere a capo un funzionario residente responsabile”.

Analoghe considerazioni si devono formulare a proposito dei livelli degli istituti, per la cui determinazione si è evidentemente fatto riferimento solo al numero dei detenuti

Non si comprendono, inoltre, le ragioni di rilevanti sproporzioni, a parità di condizioni, nella previsione del numero di vicedirettori.

Positivo è il riconoscimento della rilevanza di strutture penitenziarie di primo livello con un numero di dirigenti maggiori di quello del decreto del 2007. Tuttavia, in taluni casi, una previsione troppo favorevole danneggia altri istituti della regione, che, per complessità e numero di detenuti, necessiterebbero di un incremento di dirigenza. In tal senso sarebbe opportuno, pertanto, rivedere le previsioni formulate.

A riguardo di tali molteplici aspetti si fa riserva, comunque, di fornire maggiori dettagli e proposte in occasione dell'incontro che sarà fissato per la disamina dello Schema di D.M. in esame, così come avvenuto anche per il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, proposte che in questa sede avrebbero appesantito la trattazione e che comunque avrebbero reso necessaria l'assegnazione di termini più appropriati per la loro formulazione;

4. alla **tabella A4** (relative alle unità dirigenziali non generali delle scuole di formazione e aggiornamento del personale e ai posti di funzione da conferire).



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Registriamo a riguardo che è stata operata una riduzione dei posti di funzione per i dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario del 60%, cosicché si passa:

- a. dalla previsione ex D.M. 27.09.2007, su 16 PRAP, di 9 scuole e di 10 posti di funzione per dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario,
- b. alla previsione su 11 PRAP di 4 scuole per 4 posti di funzione di livello dirigenziale non generale.

Sulle scuole di formazione si fa rinvio a quanto si dirà più sotto a commento dell'art.8 – *Scuole di formazione*- dello schema di decreto in esame.

Con riferimento alla terminologia utilizzata dall'art.2, comma 7, dello Schema di D.M. sarebbe opportuno chiarire le diverse denominazioni :

1. di *direttore aggiunto*, per gli Uffici dei Provveditorati, tra l'altro figura prevista solo per l'Ufficio per gli Affari generali, il Personale e la Formazione di alcuni Provveditorati Regionali¹², essendo previsti per tale ufficio due dirigenti di istituto penitenziario.

Si tratta, con esclusione del Provveditorato Regionale per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, dei Provveditorati ai quali sono stati accorpati i Provveditorati soppressi¹³. È una scelta che potrebbe avere una sua logica, tranne che per quanto riguarda il Provveditorato Regionale per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, che non ha ricevuto alcun accorpamento, nell'ambito del quale un ulteriore posto di funzione sugli istituti penitenziari consentirebbe di evitare un qualche temerario accorpamento, come si dirà in seguito.

In realtà per quel che riguarda gli incarichi dei dirigenti penitenziari ai Provveditorati la determinazione, ad avviso di questa organizzazione sindacale, andrebbe fatta più congruamente sulla base degli istituti penitenziari, dei detenuti presenti e del personale assegnato e non, come in taluni casi sembrerebbe, della necessità di salvaguardare i posti di funzioni dirigenziali esistenti prima dell'accorpamento dei Provveditorati.

2. di *vice direttore* per gli Istituti penitenziari.

¹² Provveditorato Regionale per l'Emilia Romagna e le Marche; Provveditorato Regionale per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise; Provveditorato Regionale per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta; Provveditorato Regionale per la Puglia e la Basilicata; Provveditorato Regionale per la Toscana e l'Umbria; Provveditorato Regionale per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige

¹³ Provveditorato Regionale per le Marche; Provveditorato Regionale per l'Abruzzo e il Molise; Provveditorato Regionale per la Liguria; Provveditorato Regionale per la Basilicata; Provveditorato Regionale per l'Umbria



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

A parere di questa organizzazione sindacale, nella considerazione della sostanziale identità di significato dei termini "aggiunto"¹⁴ e "vice"¹⁵ direttore sarebbe preferibile utilizzare un termine unico, in particolare quello di "direttore aggiunto", tanto negli uffici del D.A.P. e dei Provveditorati, che presso gli istituti penitenziari.

D'altra parte il termine "aggiunto" è più propriamente utilizzato nell'ambito di altre amministrazioni di livello pubblicistico, come prefetture, questure (con le quali l'Amministrazione penitenziaria presenta molte analogie) e procure della Repubblica.

Per quanto riguarda gli istituti penitenziari dove è prevista la presenza di più vicedirettori, è consigliabile, come sperimentato in alcune regioni (per es. la Sicilia), che sia prevista la figura del "Direttore Vicario", individuato tra i Vice direttori dell'istituto, che di norma sostituisca il Direttore in caso di sua assenza.

Su un piano generale, si osserva:

- a. fermo restando che si è del parere che gli istituti penitenziari di ridotte dimensioni (al di sotto dei cento detenuti) andrebbero soppressi per liberare risorse umane, oltre che per produrre un effettivo risparmio economico, si deve evidenziare che la presenza del vice direttore negli istituti con un *range* di almeno 300/400 detenuti o, di massima, negli istituti accorpanti è necessaria. Si ritiene, infatti, ed è il caso di chiarirlo espressamente, se gli istituti accorpanti sono "*centri unici direzionali*" ex art.11, comma 2, lett e) dello Schema di D.M., ove si parla di "*centri unici direzionali con la finalità di unificare, presso un medesimo istituto penitenziario, l'attività di direzione ed organizzazione e le competenze amministrative e contabili*";
- b. non si condivide l'automatismo per cui al raddoppio dei detenuti segue il raddoppio dei vicedirettori. Questo criterio, che si deduce dall'esame della tabella A3, non è condivisibile perché il numero dei detenuti è solo uno dei parametri di valutazione della complessità

¹⁴ aggiunto agg. e s. m. [part. pass. di aggiungere]. – 1. Di persona che coadiuva o sostituisce un'altra nel suo ufficio: segretario a.; capostazione a.; come sost., a. giudiziario, era uno dei gradi della magistratura italiana che si conseguiva dopo due anni dall'ingresso in carriera, in seguito ad esame pratico; a. del sindaco, assessore o consigliere comunale delegato dal sindaco a rappresentarlo e a esercitare le sue funzioni in un consiglio di quartiere o di delegazione o d'altri organi decentrati.(...) (Da Vocabolario on line Treccani www.treccani.it)

¹⁵ vice- [dal lat. vice, caso abl. del nome difettivo vicis «vicenda» (v. vece), usato già nel lat. tardo per la formazione di alcuni composti indicanti funzioni vicarie]. – Che è, che sta in vece di, che fa le funzioni di. Si premette come primo elemento a nomi di carica o ufficio, per indicare o la persona che fa le veci del titolare, che lo sostituisce cioè, o può sostituirlo, nelle sue funzioni in caso di assenza o d'impedimento (per es., vicecomandante, vicepresidente, vicesindaco, viceré, ecc.), o persona di grado immediatamente inferiore (per es., viceammiraglio, viceconsole, vicesegretario, ecc.). Nella seconda accezione equivale perciò al prefisso sotto usato con le medesime funzioni, e con esso talvolta si sostituisce. La grafia staccata (vice brigadiere, vice comandante, vice pretore, ecc.) tende a scomparire ma è ancora abbastanza frequente.(...) (Da Vocabolario on line Treccani www.treccani.it)



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

gestionale di una struttura, complessità che non aumenta semplicemente con l'aumento dei detenuti.

Non si condivide, inoltre, l'automatismo, anch'esso deducibile dall'esame della tabella A3, per il quale l'istituto accorpante, che già per numero di detenuti ha un numero importante di vicedirettori, riceve un ulteriore posto di funzione dirigenziale.

Questi automatismi determinano, invero, una concentrazione di risorse dirigenziali che danneggia strutture comunque complesse sotto altri profili, per esempio strutture accorpanti altri istituti o che, anche con oltre 300 detenuti, non si vedono attribuire alcun vicedirettore.

Con riferimento, infine, al comma 7 dell'art.2 dello schema di D.M. non si può fare a meno di osservare che, nell'ottica della riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche secondo i principi di cui DPCM 15 febbraio 2015 n. 84, il predetto schema prevede il completo azzeramento degli incarichi di direttore aggiunto per tutti gli uffici dell'Amministrazione penitenziaria centrale ad eccezione *"dell'Ufficio VII della Direzione generale del personale e delle risorse, in ragione degli specifici compiti ad esso attribuiti in materia di coordinamento edilizio, ulteriori incarichi dirigenziali di Area 1"*.

Orbene pur prendendo atto degli specifici compiti di tale Ufficio, non può non osservarsi che il fulcro di tutta l'attività del Dipartimento è costituito dalla gestione delle persone in stato di arresto e di esecuzione della pena negli istituti penitenziari della Repubblica e che la soppressione dei direttori aggiunti negli uffici II (ufficio detenuti media sicurezza) e III (ufficio detenuti alta sicurezza) può presentare un rischio importante in considerazione della quantità dei compiti e del numero dei detenuti che devono essere gestiti.

Art. 3 (Rilevanza degli uffici dirigenziali)

Preliminarmente si osserva che, nonostante l'affermazione contenuta nel 1° comma dell'art.3 dello Schema di decreto, le tabelle relative ai posti di funzione a livello del Dipartimento e dei Provveditorati non indicano il livello dell'incarico.

L'art.3 dello schema di D.M. al comma 1, infatti, afferma che le Tabelle A1, A2 e A3 (già citate dall'art.2 dello schema di decreto) individuano, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, la diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Occorre preliminarmente osservare che l'individuazione dei posti di funzione ex art.9 del D.Lgs. 63/2006 è strettamente connessa con la previsione di cui all'art.16 del medesimo D.Lgs., cioè con la previsione della retribuzione di posizione del dirigente penitenziario.

Difatti, il comma 2 dell'art.16 del D.lgs.63/2006 prevede espressamente che *“Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di diversa rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.”*

Colpisce, allora, che il comma 2 dell'art.3 dello Schema in esame rimandi a *successivi decreti di provvedere ad individuare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il grado delle funzioni dirigenziali penitenziarie e, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 54 del CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006, l'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area I dell'Amministrazione.*

Attraverso questo differimento, in realtà, viene confermata anche la posticipazione del processo negoziale inerente la retribuzione dei dirigenti penitenziari e, quindi, il mantenimento del sostanziale appiattimento verso il basso delle funzioni dirigenziali penitenziarie e del relativo trattamento economico¹⁶, mancando sia qualunque riconoscimento e stimolo riguardo all'assunzione di incarichi di maggiore responsabilità, sia qualsivoglia correlazione che, in via generale, deve sussistere tra le prestazioni lavorative, gli obblighi professionali e le responsabilità connesse e la retribuzione: correlazione che è elemento essenziale del rapporto sinallagmatico lavorativo.

Tanto in considerazione dell'assenza del primo accordo negoziale per il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria conseguente *al procedimento negoziale di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n.63/2006*, mai avviato, cosicché i dirigenti penitenziari, nella stragrande maggioranza dei casi, a distanza di oltre dieci anni dalla riforma della carriera, percepiscono ancora uno stipendio onnicomprensivo inferiore a quello dei dirigenti Area 1 del comparto Ministeri,

¹⁶ art.15 -Trattamento economico- D.Lgs. n.63/2006:

1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari è articolata nelle seguenti componenti:

a) stipendio tabellare e indennità integrativa speciale;

b) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate;

c) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio attribuite ai funzionari.

3. La determinazione del trattamento economico onnicomprensivo è effettuata attraverso il procedimento negoziale di cui agli articoli 20 e seguenti.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

in spregio a quanto espressamente previsto dall'articolo 1, n. 1 lettera d) della Legge L. 27 luglio 2005 n. 154 *"Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria"*.

E, d'altra parte, si deve osservare come non sia possibile intraprendere la stagione contrattuale se non si individuano preventivamente le poste di bilancio necessarie ad attribuire retroattivamente (a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.154/2005) quantomeno quel *"trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata"* di cui alla precitata norma.

Tutto questo mentre resta ancora irrisolta la triste, e nel contempo assurda, vicenda della mancata applicazione dell'art. 28 del D. Lgs. n.63/2006, che tanto contenzioso, ancora in corso, ha prodotto e sulla quale il Si.Di.Pe. ha già inoltrato ampia e articolata corrispondenza alla quale si fa in questa occasione rinvio¹⁷.

Tornando alla questione del grado delle funzioni dirigenziali penitenziarie - ai sensi dell'articolo 16, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n.63/2006 - si rileva che tale graduazione delle funzioni in realtà non è stata individuata solo per il DAP ed i PRAP, mentre risulta in parte specificata per gli istituti penitenziari che, difatti, sono stati distinti in quattro livelli.

Per quanto riguarda gli istituti penitenziari si rileva che pur essendo stati distinti in quattro livelli non sono state individuate le sedi di incarico superiore, e ciò probabilmente perché è stata differita tale individuazione a successivo decreto ex art.3, comma 2, dello schema di D.M..

Nella definizione di tali livelli, inoltre, non risultano essere stati presi in considerazione tutti i parametri previsti dall'art.9, comma 2, del D.Lgs. n.63/2006 o quantomeno non sono stati esplicitati, sebbene ciò si ritenga essenziale per l'intelligibilità del provvedimento.

Più precisamente, la tabella A3 allegata allo schema di D.M. fa riferimento solo al numero dei detenuti e non anche agli altri parametri previsti dal precitato art.9 del D.Lgs. n.63/2006, in particolare nessun riferimento viene fatto al personale assegnato all'istituto penitenziario, alla misura delle risorse materiali gestite, alla complessità di gestione, aspetti questi che l'articolo sopra citato richiede espressamente che debbano essere valutati.

E difatti, per la divisione in livelli degli Istituti il solo dato numerico riferito al numero dei detenuti o alla capienza è assolutamente inadeguato, costituendo, invece, solo uno dei parametri che

¹⁷ Cfr. per tutte la più recente nota Prot. n.297/T/15.12 del 04 marzo 2015 <<Richiesta di intervento per l'applicazione dell'art.28 "Clauseole di salvaguardia" del D.Lgs. 15.02.2006, n. 63 al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria>>.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

devono essere considerati, quali la complessità della sede, la posizione geografica (sede disagiata o meno), la molteplicità di attività e servizi, la tipologia di detenuti, e così via.

Per quanto riguarda i PRAP pare necessario che sia espressamente indicato il posto di funzione della carriera dirigenziale penitenziaria al quale fanno capo le funzioni vicarie del Provveditore - così come previsto dall'art.1, comma 3, del D. Lgs. 21 maggio 2000 n. 146¹⁸ e dell'art.5, comma 1, del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n.444¹⁹.

Tale previsione è indispensabile, perché ha immediati effetti sull'organizzazione e non può attendere i decreti successivi. Difatti, il D.M. 27 settembre 2007, allo stato vigente, già lo prevede espressamente all'art.4, commi 2 e 4.

A riguardo si evidenzia che per coerenza con le mansioni assegnate alla carriera della dirigenza penitenziaria, delineate dal D.Lgs. n.63/2006, le funzioni vicarie del Provveditore devono essere mantenute, così come aveva già fatto il precedente D.M. 27 settembre 2007 (che sarà soppiantato dal nuovo schema di D.M. di cui si tratta), in capo al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria e, in particolare, alla luce del nuovo assetto organizzativo dei Provveditorati, all'Ufficio I-Affari generali, personale e formazione, che dovrà, per ovvie ragioni, essere confermato quale ufficio di incarico superiore ex art.7, comma 3, del D.Lgs. n.63/2006 .

Passando oltre si è rilevato che, del tutto correttamente, lo schema di D.M. non fa alcun riferimento agli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia.

Questo è corretto, perché lo schema è attuativo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche"* il quale, per l'appunto, si occupa del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria di diritto pubblico, della Dirigenza A1 del comparto Ministeri in regime di diritto privato (contrattualizzata) e della futura dirigenza del Corpo di polizia penitenziaria.

¹⁸art.1, comma 3, del D. Lgs. 21 maggio 2000 n. 146 "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266": *Ai Provveditorati regionali possono essere assegnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza.*

¹⁹ art.5, comma 1, del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n.444: *A ciascun provveditorato regionale è assegnato un primo dirigente dell'Amministrazione penitenziaria con funzioni vicarie, il quale coadiuva il provveditore regionale nel coordinamento dei settori operativi del provveditorato regionale e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto.*



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Pur tuttavia, è opportuno, a nostro avviso, che gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia non restino in uno spazio limbo, sospeso ed estraneo rispetto al processo organizzativo in atto.

Parrebbe opportuno, allora, inserire una norma che richiami gli ambiti di loro impiego, che sono prioritariamente tecnico-logistici, come già stabiliti dall'art.25, comma 6²⁰, della L. 15 dicembre 1990, n. 395 "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" e dall'art.27 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146 "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266".

Si ritiene, infatti, che, conformemente alla previsione normativa, tali professionalità specifiche debbano essere prioritariamente ed essenzialmente impiegate nell'ambito dei servizi di sicurezza e di traduzione e piantonamento presso il D.A.P. ed i Provveditorati Regionali ove manchino dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria, a mente dell'art.27 del D.Lgs. 21.05.2000 n.146.

Più precisamente si deve osservare che appare mancante una norma transitoria che consenta di attribuire agli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a Colonnello, così come ai dirigenti penitenziari, i posti di funzione di primo dirigente e di dirigente superiore individuati per il Corpo di Polizia penitenziaria.

Ad ogni modo, qualora si volessero conferire incarichi dirigenziali a Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, questi dovrebbero essere correttamente considerati fuori dal numero complessivo dei posti di funzione.

In tal senso è opportuna una espressa indicazione normativa nello schema di Decreto in esame.

²⁰ Art.25, comma 6, L. 15 dicembre 1990, n. 395 "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" :

6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi di cura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 29, nonché dei servizi di amministrazione. Possono altresì essere preposti, a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

TITOLO II AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Artt. 4-7)

Sotto un profilo generale e formale si ritiene che gli uffici centrali, nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento e delle Direzioni Generali, dovrebbero limitarsi ad avere una denominazione puramente "nominalistica" che individui solo la macro area di competenza, demandando al Capo del Dipartimento ed ai Direttori generali il dettaglio dei relativi compiti affidati a ciascun Ufficio.

In tal senso sarebbe preferibile, ad esempio con riferimento all'Ufficio del Capo del Dipartimento, di utilizzare denominazioni generiche come quelle seguenti:

- *Ufficio I-Segreteria generale;*
- *Ufficio II-Controllo di gestione;*

eccetera.

Art. 4 (Articolazioni dell'Ufficio del Capo del Dipartimento)

Con l'art.4 dello schema di D.M. l'Ufficio del Capo del Dipartimento passa dalla previsione ex D.M. 27.09.2007 di 15 Uffici di livello dirigenziale non generale²¹ a 8, esattamente a 6+2²² (di tali posti di funzione solo 5 prevedono un direttore della Carriera dirigenziale penitenziaria rispetto ai 14 previsti dal D.M. 27.09.2007), poiché si mantengono ancora *"fino alla riorganizzazione delle loro strutture e alla ridefinizione delle funzioni esercitate, l'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, che svolge le attività previste in materia di sicurezza personale e vigilanza"*²³ ai sensi

²¹ a) Ufficio dell'organizzazione e delle relazioni che comprendeva la Segreteria affari generali, l'Ufficio relazioni con il pubblico, il Fondo Sociale Europeo, le Attività di coordinamento istituzionale ed il Controllo di gestione; b) Ufficio rapporti con le regioni; c) Ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali. d) Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo; e) Ufficio del contenzioso; t) Gruppo operativo mobile; g) Ufficio per la sicurezza personale e della vigilanza;h) Ufficio per le relazioni sindacali; i) Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale; l) Servizio di vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'amministrazione della giustizia. m) Ufficio del cerimoniale e di rappresentanza dell'amministrazione penitenziaria; n) Ufficio stampa e relazioni esterne; o) Centro amministrativo "G.Altavista".

²² a) Ufficio I - Segreteria generale (dirigente istituto penitenziario): programmazione generale; predisposizione dello schema di bilancio; assegnazione delle risorse umane e logistiche della sede centrale; gestione del protocollo unico; organizzazione degli archivi della sala macchine e tenuta del sistema delle teletrasmissioni; segreteria dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; b) Ufficio II - Controllo di gestione(dirigente A1): processi di valutazione della dirigenza; monitoraggio e verifica della performance; c) Ufficio III - Attività ispettiva e di controllo(dirigente istituto penitenziario): coordinamento dell'attività di vigilanza sulla sicurezza delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro e individuazione dei relativi fabbisogni; attività statistica di supporto dipartimentale; raccordo con le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero; d) Ufficio IV - Affari legali (dirigente istituto penitenziario): attività inerenti il contenzioso di competenza delle direzioni generali di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del Regolamento; predisposizione e raccolta di elementi informativi necessari allo svolgimento delle attività di competenza della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia; e) Ufficio V - Coordinamento dei rapporti di cooperazione istituzionale(dirigente istituto penitenziario): rapporti con le Regioni, gli enti locali e altre istituzioni; relazioni internazionali; proposte e pareri su atti normativi, anche internazionali; analisi dei dati statistici; f) Ufficio VI - Stampa (dirigente A1): stampa, comunicazione e relazioni esterne.

²³ Direzione a cura di dirigente istituto penitenziario



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

del decreto del Ministro della giustizia 31 marzo 2004 e il Gruppo operativo mobile²⁴, con i compiti previsti dal decreto del Ministro della giustizia 4 giugno 2007”.

A riguardo si chiede di conoscere i tempi della riorganizzazione delle loro strutture e alla ridefinizione delle funzioni esercitate dall'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, che svolge le attività previste in materia di sicurezza personale e vigilanza e dal Gruppo operativo mobile.

Non sussistendo alcuna previsione normativa a favore della Dirigenza A1 del Comparto Ministeri, si propone di prevedere come posti di funzione per il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria l'Ufficio II - Controllo di gestione e l'Ufficio VI-Stampa, in particolare stabilendo accorpando a quest'ultimo anche l'ex Ufficio del Cerimoniale e ridenominandolo “Ufficio VI – Stampa e Cerimoniale: stampa, comunicazione, relazioni esterne e cerimoniale”.

D'altra parte, è da osservare che alcuni incarichi come quello del direttore dell'Ufficio Stampa sono riservati dallo schema di decreto a dirigenti Area 1 del Comparto Ministeri e che, per l'importanza che riveste la tutela dell'immagine dell'Amministrazione attraverso la comunicazione esterna, tale Ufficio andrebbe affidato a un dirigente del ruolo di istituto penitenziario, che conosce tutte le strutture periferiche nelle sue problematiche quotidiane ed è, quindi, maggiormente in grado di esercitare la funzione comunicativa in modo più appropriato ed efficace.

Per converso, ai fini di una maggiore valorizzazione del personale della Dirigenza A1 e in ragione della complessità tecnica dell'Ufficio V-Trattamento economico e previdenziale e dell'Ufficio VIII-Gare e contratti della Direzione generale del personale e delle risorse (art.5), si propone di ivi collocare, quali direttori aggiunti, i Dirigenti A1 ora previsti dallo schema di D.M. per l'Ufficio II-Controllo di gestione e l'Ufficio VI-Stampa del Capo del Dipartimento.

Infine, si suggerisce di rimodulare il comma 4 dell'art.4 in esame, in quanto:

- le funzioni di raccordo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono confluite nell'Ufficio III-Attività ispettiva e di controllo, dove, tra i compiti si legge: *raccordo con le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero;*
- il controllo di gestione è confluito nell'Ufficio II che, infatti, è denominato *Ufficio II-Controllo di gestione.*

²⁴ Direzione a cura di dirigente superiore di polizia penitenziaria



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Pertanto, ove non si accogliesse la proposta di questa organizzazione sindacale sopra prospettata (di accorpamento dell'Ufficio VI-Stampa con l'attuale, ex D.M. 27.09.2007, Ufficio del Cerimoniale, che costituirebbe un nuovo ufficio ridenominato "*Ufficio VI-Stampa e Cerimoniale: stampa, comunicazione, relazioni esterne e cerimoniale*") rimarrebbe solo la previsione dell'individuazione, tra i dirigenti, del Capo del Cerimoniale, anche se non si comprende se si viene in tal modo a creare un nuovo posto di funzione.

Art. 5 (Direzione generale del personale e delle risorse)

La Direzione Generale del Personale e delle Risorse, istituita dall'art. 6, comma 2, lett. a) del d.P.C.M. n.89/2015, è di nuova istituzione e se per un verso perde le competenze in materia di formazione, demandate alla parimenti neo istituita Direzione Generale della Formazione del D.A.P., dall'altra acquista competenze che erano della soppressa²⁵ Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi presso il D.A.P..

Così si è mantenuta in un certo modo l'edilizia penitenziaria nell'ambito delle competenze del D.A.P. (art. 6, comma 2, lett. b del d.P.C.M. n.89/2015), sebbene si auspicasse il mantenimento al D.A.P. della Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi.

Allo stesso tempo sono state riservate alla neo istituita *Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie* presso il D.O.G. solo le procedure contrattuali degli acquisti per importi pari o superiori alle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (art.5, comma 2, lett. b).

Questa competenza in materia di "Risorse" rende la nuova *Direzione Generale del Personale e delle Risorse* quella con il maggior numero di uffici di livello dirigenziale generale, ovverosia nove rispetto ai cinque della precedente Direzione Generale del Personale di cui al D.M. 27 settembre 2015.

Tuttavia si rileva che si è passati dai 9 posti di funzione per il personale della Carriera Dirigenziale penitenziaria previsti dal D.M. 27.09.2007 a 8 posti .

Non può, quindi, sottacersi che questa nuova Direzione generale del personale assorbe anche le competenze dell'altra direzione Generale soppressa (Direzione generale delle Risorse materiali, dei beni e dei servizi) con evidenti compressioni dei compiti tecnico logistici già assegnati in precedenza alla soppressa direzione generale.

²⁵ a favore della nuova Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie (D.G.R.T.) presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, istituita dall'art.5, comma 2, lett. b. del d.P.C.M. n.89/2015.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Nel contempo non si può non evidenziare, però, la insufficiente considerazione della gestione complessa del contingente di personale, in particolare di quello di polizia penitenziaria, sia in tema di previdenza che in tema di trattamento economico e finanche di disciplina.

È evidente, infatti, che l'accorpamento di Servizi di importanza strategica, quali previdenza e trattamento economico, penalizza l'efficienza di servizi complessi, tanto più che il settore del trattamento economico avrà maggiori competenze, atteso che la Direzione del Bilancio e della Contabilità è stata soppressa.

Sul punto si suggerisce, quindi, una maggiore riflessione.

Art. 6 (Direzione generale dei detenuti e del trattamento)

Alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, pur mantenendosi 6 uffici dirigenziali, si è passati dai 10 posti di funzione per il personale della Carriera Dirigenziale penitenziaria previsti dal D.M. 27.09.2007 a 4 posti.

La criticità più evidente e grave, rispetto alla quale si richiede un intervento modificativo è l'assolutamente non condivisibile distribuzione tra più Uffici delle attività di linea in materia sanitaria (Ufficio II) e di trasferimento dei detenuti per motivi di salute (Ufficio IV).

Ciò come diretta conseguenza della soppressione dell'Ufficio dei Servizi Sanitari (IV), previsto dall'art.7, comma 1, lett.d) dell'attuale D.M. 27 settembre 2007 a vantaggio dello sdoppiamento dell'attuale ufficio del lavoro e trattamento penitenziario (oggi gestito da un dirigente di Area 1 coadiuvato da un vice, anch'esso Dirigente A1) in due uffici – Ufficio II e Ufficio III affidati a due dirigenti di Area 1.

Una scelta, che, a nostro modo di vedere, non trova alcuna giustificazione né alcuna utilità organizzativa e di funzionalità, ma che probabilmente risponde a interessi particolari evidentemente taciuti a codesto Gabinetto.

Per meglio chiarire la portata delle disfunzioni che questa nuova organizzazione comporterebbe si osserva quanto segue.

Si devono, anzitutto, evidenziare, per essere stati sperimentati nei procedimenti di trasferimento dei detenuti per motivi di salute e nell'elaborazione degli approfondimenti dei singoli aspetti del diritto alla salute dei detenuti dal punto di vista dell'amministrazione penitenziaria, gli effetti immediati dell'applicazione dei criteri condivisi con i rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Economia, nonché delle Regioni e dell'ANCI presenti al Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Anche la lettera circolare GDAP-0198504-2015 del 5 giugno 2015, avente ad oggetto <<Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 18.3.2015 dell'Accordo "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali" approvato dalla Conferenza Unificata in data 22 gennaio 2015>>, diffusa alle Autorità Giudiziarie e agli istituti penitenziari il 16 luglio 2015 con la nota GDAP- 0251653-2015, è stata elaborata e condivisa, passo dopo passo, con le istituzioni sopra indicate.

Tale complesso percorso è stato utile sicuramente al Ministero della Salute e alle Regioni, quantomeno a livello nazionale, per "avvicinare" tali Enti alla complessità del sistema penitenziario.

Altrettanto è risultato utile all'Amministrazione penitenziaria per consentire una riflessione sul ruolo che essa svolge nei riguardi della tutela della salute delle persone affidate alla sua custodia a seguito della riforma.

A tal proposito, torna utile richiamare le sentenze della Corte E.D.U. di condanna dell'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione E.D.U. per danno alla salute nei confronti dei detenuti Cara-Damiani, Scoppola, Cirillo e Castaldo, che richiamano compiti propri dell'amministrazione penitenziaria in funzione della tutela della salute delle persone detenute affette da patologie.

D'altra parte, già la materia sanitaria è affidata a 20 Enti territoriali diversi (le Regioni) e se nemmeno all'interno dell'amministrazione penitenziaria si individua un'unica articolazione che si occupa dei temi connessi alla salute dei detenuti, crediamo che il dialogo interistituzionale, già molto articolato, potrebbe diventare quasi impossibile.

Peraltro, la funzione di "vigilanza sulla prestazione dei Livelli Essenziali di Assistenza negli istituti penitenziari" prevista nell'art. 6 lettera b) dello schema di decreto in esame è propria del Ministero della Salute, in seno al quale è costituita un'apposita commissione di verifica dell'attuazione dei LEA previsti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 da parte delle regioni. Tale compito, quindi, non è nelle attribuzioni del Ministero della Giustizia.

Inoltre, come indicato nell'Accordo approvato dalla Conferenza Unificata il 31 luglio 2008 (art. 1, comma 1 e comma 2), il monitoraggio dell'attuazione del riordino della sanità penitenziaria e l'omogeneità dell'assistenza per i detenuti su tutto il territorio nazionale sono attività del Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria, previsto nell'allegato A al DPCM 1.4.2008, a cui il Ministero della Giustizia partecipa con propri rappresentanti.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Non si condivide nemmeno la scelta di unificare nel nuovo Ufficio IV "detenuti media sicurezza" i trasferimenti per motivi di salute dei detenuti del circuito di media sicurezza e dei detenuti gestiti in Alta Sicurezza.

Infatti, i trasferimenti per motivi di salute dei detenuti Alta Sicurezza sono emessi a seguito delle valutazioni relative non solo alla salute del detenuto ma anche alle esigenze di sicurezza, effettuate dal costituendo Ufficio V a cui sarebbe rimessa l'indicazione fondamentale della sede penitenziaria di destinazione.

Tanto varrebbe allora, se proprio occorre distribuire le competenze, che anche i trasferimenti per motivi di salute dei detenuti in Alta Sicurezza venissero gestiti dal futuro Ufficio V.

Senza considerare, infine, che con la riorganizzazione dei Provveditorati Regionali i trasferimenti dei detenuti di media sicurezza per motivi di salute da un Provveditorato ad altro Provveditorato dovrebbero costituire solo ipotesi residuali.

Pertanto, l'Ufficio IV si troverebbe a disporre prevalentemente i trasferimenti per motivi di salute dei detenuti di Alta Sicurezza, previa indicazione della sede di destinazione da parte dell'Ufficio V detenuti Alta Sicurezza e non i trasferimenti dei detenuti di media sicurezza.

È di tutta evidenza come questa impostazione organizzativa sia addirittura disfunzionale.

Ma vieppiù. Soppresso l'Ufficio dei servizi sanitari, ci si deve chiedere chi si occuperà di tutte le attività connesse alla presa in carico del disagio e alla prevenzione del suicidio in carcere, alla tutela della salute mentale, alle limitazioni funzionali (disabilità motoria), alla tossicodipendenza, ai reparti di medicina protetta, solo per evidenziare i temi al momento più sensibili.

Tanto premesso si chiede di rivedere l'ipotesi organizzativa di cui all'art.6 dello schema reintroducendo l'Ufficio dei servizi sanitari e riunificando in un solo Ufficio l'Ufficio II-Trattamento e l'Ufficio III-Lavoro penitenziario.

Ciò detto, sotto il profilo formale si sottopongono anche le seguenti osservazioni:

- **Ufficio I-Affari generali:** la descrizione dei compiti assegnati a questo Ufficio pare non dare adeguata attenzione al personale.

Ed infatti nell'ufficio I dovrebbe essere radicata la competenza della gestione amministrativa del personale che lavora presso la DGDT che è invece sparita e non si rinviene neanche in altri Uffici.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Gli affari generali si limitano al monitoraggio delle capacità ricettive degli istituti, servizio questo oggi affidato ad un gruppo di lavoro inserito all'interno dell'attuale UOR della DGDT e in qualche modo forma una sorta di premessa di un compito affidato dal D.M. all'Ufficio IV quando prevede " *...perequazione del rapporto capienza-presenza sull'intero territorio nazionale*";

L'attività di "analisi ed ottimizzazione dei processi lavorativi" così come posta sembra una attività di controllo da esercitarsi sugli altri Uffici.

Nulla si dice in merito a tutta quella parte di attività relativa ai rapporti con il parlamento (interrogazioni parlamentari), rapporti con il Gabinetto del Ministro (Appunti, relazioni, performance ecc) monitoraggio suicidi detenuti, eventi critici, eccetera, che non si ritrovano neanche negli altri uffici.

Le attività che spetterebbero invece ad un ufficio I, ovviamente parametrata alla Direzione generale nel quale è inserito, sono invece ben descritte relativamente all'omologo Ufficio della DG personale, della DG formazione e dell'articolazione del Capo del Dipartimento.

A tal proposito si rileva come sparisca la tenuta del fascicolo personale del detenuto, quello complessivo degli istituti, la gestione, quindi dell'archivio e la stessa sala macchine, la tenuta teletrasmissioni, considerando l'enorme volume di comunicazioni che pervengono alla Direzione Generale detenuti e trattamento (dagli Istituti, dai Provveditorati, dalle AA.GG., dagli Avvocati, dai detenuti, dai famigliari dei detenuti, dai Garanti dei detenuti, dalle Ambasciate, da altri Ministeri, Regioni ecc).

Come già sopra più ampiamente detto sparisce con questo Schema di D.M. l'Ufficio Sanitario (IV) Nell'Ufficio sanitario, peraltro, sarebbe dovuta confluire l'attività residuale dell'attuale ufficio VI una volta portato a termine il processo di superamento degli O.P.G. (Competenza che può confluire anche in altro ufficio che gestisce i detenuti come peraltro era fino al 2008 e che in parte viene riproposto nel D.M. ma con alcune criticità di cui si dirà dopo).

- **Ufficio II-Trattamento e Ufficio III-Lavoro penitenziario**: si rimanda a quanto già sopra detto in merito all'opportunità della loro riunificazione.
- **Ufficio IV-Detenuti media sicurezza**: come in premessa la descrizione dei compiti di questo ufficio è veramente scarna e riduttiva dei fondamentali ed istituzionali fini a questo affidati. Inoltre, la gestione e i trasferimenti degli internati non è certamente ai soli fini sanitari (probabilmente si è avuto riferimento ad una sola categoria di internati dimenticando che internati sono anche quelli raggiunti da una misura di sicurezza presso Case lavoro e/o colonie

23

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100
Catanzaro -



twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

agricole, misura che si rifà ad un concetto di pericolosità sociale (dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza art. 216 c.p.) e non certo a questioni sanitarie.

Andrebbe chiarito il concetto di *raccordo* tra Ufficio IV e Ufficio V e, anzi, si rileva altresì una sorta di *deminutio* del ruolo dell'ufficio, che deve raccordarsi rispetto a quello che gestisce detenuti c.d. AS, questione questa che può creare disfunzione e ritardi nell'agire amministrativo come il recente passato ha già dimostrato, senza peraltro disciplinare i termini con i quali l'ufficio V debba fornire *il necessario raccordo*.

Fermo restando quanto già più sopra detto circa l'inopportunità di sopprimere l'attuale l'Ufficio dei servizi sanitari, non si comprende perché nell'autonomia decisionale propria di ogni singolo dirigente, per la migliore funzionalità e celerità non possa l'Ufficio V gestire la parte sanitaria relativa ai detenuti di sua competenza che proprio per la particolarità dei reati loro ascritti necessitano di una conoscenza approfondita della loro storia processuale e penitenziaria correlata al mondo del loro agire.

Si osserva, inoltre, come appaia non appropriato che un D.M. a firma dell'On.le Ministro della Giustizia rechi nel testo l'attenzione di un Ministro a disciplinare i rapporti interni tra due uffici di una stessa direzione generale. (Ci si riferisce alla disposizione di cui sopra riportata per l'Ufficio IV *fermo il necessario raccordo con l'ufficio V*).

A margine si segnala che, probabilmente per mero errore materiale, alla fine della lett.d) dell'art6 dello Schema di D.M. invece che "*fermo il necessario raccordo con l'Ufficio V per i detenuti gestiti in alta sicurezza*" si legge "*fermo il necessario raccordo con l'Ufficio IV per i detenuti gestiti in alta sicurezza*".

- **Ufficio V - Detenuti alta sicurezza:** si rimanda a quanto già detto per l'Ufficio IV-Detenuti media sicurezza.
- **Ufficio VI - Banca dati del DNA:** nulla da osservare.

Art. 7 (Direzione generale della formazione)

La Direzione Generale della Formazione, istituita dall'art.6, comma 2, lett. c) del d.P.C.M. n.89/2015, è di nuova istituzione ed ha compiti molto più ampi rispetto all'Ufficio della Formazione (ufficio di livello dirigenziale non generale) della ex Direzione Generale del Personale e della Formazione di cui al D.M. 29 settembre 2007.

L'Ufficio della Formazione (ufficio di livello dirigenziale non generale) della ex Direzione Generale del Personale e della Formazione di cui al D.M. 29 settembre 2007 e l'ex Istituto

24

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100
Catanzaro -



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Superiore di Studi Penitenziari prevedevano, entrambi, 2 posti di funzione per il personale della Carriera Dirigenziale penitenziaria, posti mantenuti presso la neo Direzione Generale della Formazione di cui allo Schema in esame.

Tuttavia, è da osservare che la neo Direzione Generale della Formazione assorbe, oltre alle competenze dell'Ufficio della Formazione della ex Direzione Generale del Personale e della Formazione e del soppresso Istituto Superiore di Studi Penitenziari, anche la formazione del personale del neo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, istituito dall'art.7 del d.P.C.M. n.89/2015.

Si deve, inoltre, rilevare che alla lett.b) comma 1 dell'art.7 dello schema di decreto in esame si prevede *d'emblée* una *"direzione amministrativa e scientifica della Scuola superiore dell'esecuzione penale e delle strutture già assegnate all'Istituto superiore di studi penitenziari nonché all'Istituto centrale di formazione, fino alla definizione del nuovo modello organizzativo della Direzione generale della formazione, ai sensi dell' articolo 16, comma 11, del Regolamento"*, dando per scontata l'esistenza di una tale *Scuola superiore dell'esecuzione penale*, quindi della necessità di una sua *direzione amministrativa e scientifica*, senza che tale organismo sia contemplato da alcuna norma.

Si ritiene, pertanto, che tale previsione, che si chiede sia chiarita, non trovi, allo stato, alcuna giustificazione normativa.

TITOLO III AMMINISTRAZIONE PERIFERICA (Artt. 8-10)

Art. 8 (Scuole di formazione)

Riguardo all'art.8 (*Scuole di formazione*) dello schema di D.M. non si condivide circa il mantenimento:

- delle sedi di Verbania e di Cairo Montenotte quali sedi distaccate di Parma "Scuola Andrea Schivo" (art.8, comma 1 lett. b);
- delle strutture formative per il personale del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità poste in Castiglione delle Stiviere e Messina quali articolazioni territoriali della Direzione generale della formazione (art.8, comma 3). Nulla si dice, poi, sui destini dell'Istituto Centrale



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

di Formazione di Roma che delle sezioni staccate di Messina e Castiglione delle Stiviere costituiva la sede centrale.

Si ritiene, infatti, che il personale ad esse assegnato possa meglio essere collocato a vantaggio delle altre strutture periferiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Si deve, inoltre, rilevare che così come alla lett.b) comma 1 dell'art.7 dello schema di decreto in esame anche al comma 4 dell'art.8 si torna *d'emblée* a parlare di una *Scuola superiore dell'esecuzione penale* di cui non esiste alcuna previsione normativa, assegnandole addirittura un compito.

Al comma 4 dell'art.8, infatti si legge che *“La direzione amministrativa e scientifica della Scuola superiore dell'esecuzione penale assicura l'unità degli indirizzi formativi delle articolazioni territoriali di cui al presente articolo”*.

Si conferma a riguardo quanto già detto nelle osservazioni all'art.7 dello Schema di D.M. in esame.

Art. 9 (Provveditorati regionali)

Preliminarmente si rimanda a quanto già espresso nelle osservazioni sopra formulate agli articoli 2 e 3 dello Schema di D.M. relativamente ai Provveditorati.

In aggiunta a quanto già detto e con specifico riferimento all'art.9, qui in esame, si osserva che con l'istituzione della Carriera dirigenziale penitenziaria di diritto pubblico di cui al D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, recante *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”*, alla quale è demandata la gestione dell'esecuzione della pena, l'Ufficio III-Detenuti e trattamento dei Provveditorati Regionali deve essere ricondotto, ad avviso di questa organizzazione sindacale, nell'alveo della competenza della dirigenza penitenziaria di diritto pubblico.

Difatti, costituisce senz'altro un'anomalia la circostanza che la direzione dell'Ufficio III-Detenuti e trattamento, che comporta la gestione dei detenuti, la quale gestione è elemento qualificante della professionalità del dirigente penitenziario del ruolo di istituto penitenziario, sia demandata ad un Dirigente A1 del Comparto Ministeri il cui rapporto di lavoro è di diritto privato.

Depone in tal senso l'enunciazione delle competenze specifiche attribuite al personale della carriera dirigenziale penitenziaria dall'art.2 -*Funzioni dirigenziali*- del D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63 che nel premettere al comma 1 che *“La carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari(...)”*, prevede espressamente al comma 2-

26

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100
Catanzaro -



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

lett.d)-nn.1 e 2 che tali funzionari <<esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati: (...) d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di: 1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari; 2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività;(...)>>.

E, difatti, il direttore dell'istituto penitenziario è il più alto responsabile della sicurezza penitenziaria²⁶ come anche delle attività di osservazione²⁷ e del trattamento penitenziario²⁸.

Quanto appena sopra evidenziato trova oggi un'ulteriore conferma ed un rafforzamento a seguito della definitiva approvazione in Senato del disegno di legge delega al Governo per riforma della pubblica amministrazione²⁹ nella versione già varata dalla Camera, oggi Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"³⁰, con la quale è stata definitivamente sancita l'esclusione³¹ del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato che riguarda, invece, la dirigenza contrattualizzata, il cui regime del rapporto di lavoro è, appunto, di diritto privato.

La ragione di questa scelta del legislatore sta, evidentemente anche, nella duplicità di fini ed esigenze istituzionali del sistema penitenziario, quella della sicurezza e quella della rieducazione del condannato, duplicità per la quale la vigente normativa, espressione di un orientamento preciso presente negli altri Paesi democratici europei ed extraeuropei, ha voluto che la delicatissima, complessa e composita funzione di governo dell'esecuzione penale fosse

²⁶ 2° periodo del comma 1, dell'art.2 (Sicurezza e rispetto delle regole) del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà": Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.

²⁷ Art.29, comma 2, O.P.: "La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'articolo 28"

²⁸ comma 4 dell'art.28 (Espletamento dell'osservazione della personalità) del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà": Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.

²⁹ disegno di legge C. 3098 Governo recante "Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (S.1577)

³⁰ Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) . Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015

³¹ Art.11, comma 1, let.b) Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

esercitata da una figura professionale, quella del dirigente penitenziario, con uno *status* di diritto pubblico.

E ciò perché, essendo l'esecuzione della pena una funzione di carattere pubblicistico riservata allo Stato, il legislatore ha inteso attribuirle ad un dirigente in posizione di terzietà, che avesse una funzione di equilibrio e di garanzia e che per questo non fosse né poliziotto³² né pedagogo, onde evitare che potesse prevalere una sola delle finalità della pena, quella di sicurezza (ove il governo dell'esecuzione della pena fosse stato attribuito ad un poliziotto) o quella trattamentale (ove l'esecuzione fosse stata attribuita ad una professionalità di formazione pedagogica).

Si ricordi, infatti, che il Direttore dell'istituto penitenziario e il Provveditore, incarichi propri del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, sono Autorità (insieme al Magistrato di sorveglianza), alle quali la persona detenuta può proporre reclamo ai sensi dell'art.35 dell'Ordinamento penitenziario³³, proprio a confermare la loro funzione di garanzia e di equilibrio tra le diverse esigenze e finalità che la legge attribuisce alla pena detentiva.

Per converso, ai fini di un più appropriato impiego ed una maggiore valorizzazione del personale della Dirigenza A1, si propone di collocare, quali direttori aggiunti, i Dirigenti A1 presso l'Ufficio II - Risorse materiali e contabilità dei Provveditorati.

Si conferma, infine, la necessità che sia attribuito espressamente al posto di funzione di direttore dell'Ufficio I-Affari generali, personale e formazione dei Provveditorati, il grado di ufficio di incarico superiore e le funzioni vicarie del Provveditore - così come previsto dall'art.1, comma 3, del D. Lgs. 21 maggio 2000 n. 146³⁴ e dell'art.5, comma 1, del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n.444³⁵.

³² In linea con l'art. 27 della Costituzione che impone che la pena debba avere anche una funzione rieducativa e conformemente alla Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee (adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri), che nella PARTE V "Direzione e Personale- Il servizio penitenziario come servizio pubblico", al n.71, stabilisce: "Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale".

³³ recita l'art.35 O.P. "I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti; 4) al presidente della giunta regionale;5) al magistrato di sorveglianza; 6) al Capo dello Stato."

³⁴ art.1, comma 3, del D. Lgs. 21 maggio 2000 n. 146: Ai Provveditorati regionali possono essere assegnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza.

³⁵ art.5, comma 1, del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n.444: A ciascun provveditorato regionale è assegnato un primo dirigente dell'Amministrazione penitenziaria con funzioni vicarie, il quale coadiuva il provveditore regionale nel coordinamento dei settori operativi del provveditorato regionale e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

In tal senso si suggerisce di modificare l'articolato di cui alla lettera a) dell'art.9 dello schema di D.M. in esame come segue prevedendo espressamente il riferimento anche all'art.5, comma 1, del D. Lgs. 444/1992, così come di seguito:

"a) Ufficio I - Affari generali, personale e formazione: pianificazione finanziaria e attività di cui all'articolo 5, comma 1, e agli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444;".

Difatti, per coerenza con le funzioni attribuite alla carriera della dirigenza penitenziaria, delineate dal D.Lgs. n.63/2006, le funzioni vicarie del Provveditore devono essere mantenute, così come aveva già fatto il precedente D.M. 27 settembre 2007 (che sarà sostituito dal nuovo schema di D.M. di cui si tratta), al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria e, in particolare, alla luce del nuovo assetto organizzativo dei Provveditorati, all'Ufficio I - Affari generali, personale e formazione, che dovrà essere mantenuto quale ufficio di incarico superiore ex art.7, comma 3, del D.Lgs. n.63/2006 .

Con la sola eccezione di Pescara, limitatamente al *Centro operativo radio dell'Ufficio sicurezza e traduzioni del Provveditorato*, in considerazione dell'estensione del territorio della regione Abruzzo, non si condivide la previsione di cui al comma 2 dell'art.9 dello schema di D.M. in esame, laddove si prevede l'istituzione di nei capoluoghi regionali di Ancona, Genova, Potenza e Perugia, con sede presso l'istituto penitenziario delle predette città, distaccamenti del Provveditorato interessato, quali uffici non dirigenziali, che svolgono compiti di *segreteria tecnica del Provveditore* e sede del *Centro operativo radio dell'Ufficio sicurezza e traduzioni del Provveditorato*.

Si ritiene, infatti, di scarsa, se non di nessuna utilità, la costituzione di presidi non dirigenziali, che, distanti dalla sede del Provveditorato, sarebbero solamente sedi di comodo, rispondenti esclusivamente ad esigenze personali, e del tutto affrancate da diretti controllo e gestione del Provveditorato.

Si ritiene, invece, che il relativo personale dovrebbe più utilmente essere collocato a vantaggio delle altre strutture periferiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Si segnala, inoltre, che l'art.9 dello Schema di D.M. in esame non individua l'Ufficio nel quale è incardinato a livello regionale il *"coordinamento dell'attività di vigilanza sulla sicurezza delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro"*, cioè il Servizio di Vigilanza e Sicurezza dell'Amministrazione della Giustizia (Servizio V.I.S.A.G., che



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

come è noto è costituito dal Servizio Centrale dai Nuclei Territoriali presso i Provveditorati Regionali).

A livello centrale, invece, il *“coordinamento dell'attività di vigilanza sulla sicurezza delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro”* è previsto all'art.4, comma 1, lett. c) dello Schema di D.M. nell'ambito dell'Ufficio III-Attività ispettiva e di controllo.

Si segnala, infine, che nessun riferimento si fa ai servizi tecnici, oggi presenti nei Provveditorati, e costituiti da personale delle professionalità tecniche del comparto ministeri (geometri, ingegneri, architetti, ecc.), che svolgono un ruolo importantissimo nella gestione manutentiva delle strutture penitenziarie in raccordo con l'attuale, oramai soppressa, Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi ma che tale funzione si ritiene, invece, dovrebbero continuare a svolgere con *l'Ufficio VII Gestione e manutenzione dei beni strumentali e coordinamento edilizio* di cui all'art.5, comma 1, lett. g) dello schema di decreto) della neo istituita Direzione Generale del Personale e delle Risorse.

Peraltro si tratta di attività espressamente demandata ai Provveditorati Regionali dall'art.12, comma 1, del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 444³⁶ che alla lett. f) contempla il *“coordinamento e controllo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati”* e alla lett.g) *i non meno importanti e certamente connessi “rapporti con gli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici”*.

E, invece, per converso, stiamo assistendo al trasferimento, a macchia di leopardo, di queste figure tecniche presso gli istituti penitenziari, così depotenziando un necessario coordinamento regionale dei Provveditorati, in raccordo con il Dipartimento, in materia di manutenzione edilizia delle strutture penitenziarie.

Art. 10 (Istituti penitenziari)

Preliminarmente si rimanda a quanto già espresso nelle osservazioni sopra formulate agli articoli 2 e 3 dello Schema di D.M. relativamente alla tabella A3 e alle unità dirigenziali non generali degli istituti penitenziari e ai posti di funzione da conferire.

³⁶ D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 444 *“Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395”*



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Si conferma, quindi, con riferimento specifico all'art.10 in esame, che nella definizione dei quattro livelli e per gli accorpamenti che sono stati definiti non risultano essere stati presi in considerazione tutti i parametri previsti dall'art.9, comma 2, del D.Lgs. n.63/2006, ma solo quello relativo al numero dei detenuti (e non anche gli altri parametri previsti dalla norma, ovverosia: personale assegnato, misura delle risorse materiali gestite, complessità di gestione).

Peraltro, da più parti ci è stato segnalato che i dati relativi alle presenze dei detenuti non sarebbero in taluni casi rispondenti alla realtà in quanto le stesse sarebbero ordinariamente più elevate rispetto alla data della rilevazione alla quale ha fatto riferimento lo schema di decreto.

Ci sono, ad esempio, strutture la cui capienza è superiore a 120 detenuti, ma che per contingenze particolari alla data del 15 ottobre 2015 avevano una presenza di detenuti inferiori a cento.

Quindi sarebbe necessario quantomeno fare riferimento anche ad altri parametri : verificare gli spazi a disposizione, il numero dei detenuti che effettivamente le strutture possono ospitare, le attività trattamentali poste in essere, il rapporto più o meno stretto con il territorio e con le risorse esterne.

Si aggiunge che gli accorpamenti operati dallo schema di decreto non appaiono sempre necessitati rispetto ai numeri in gioco, ove si consideri: da un lato, la riduzione del numero degli Istituti Penitenziari passati dai 205 circa, di alcuni mesi fa, agli attuali 190 e, dall'altro, la scelta effettuata nel decreto stesso di prevedere l'impiego di 258 (dei 300) Dirigenti penitenziari negli Istituti.

Sotto un profilo generale, comunque, questa organizzazione sindacale ritiene che, in linea di massima, le strutture penitenziarie con meno di 100 detenuti andrebbero non accorpate ma soppresse, risultandone la gestione evidentemente anti economica. Ciò consentirebbe un migliore impiego del personale e non comporterebbe per il dirigente dell'istituto accorpante le difficoltà legate all'impossibilità di assicurare una continuità di presenza nella sede accorpata.

D'altra parte le strutture di ridotte dimensioni sono oramai per lo più anacronistiche poiché si tratta, molto spesso, di istituti per soggetti a basso o bassissimo indice di pericolosità ai quali possono essere assegnati detenuti condannati a pene brevi o con ridotti fine pena, soggetti che oggi, in realtà, per effetto degli interventi normativi degli ultimi anni o non entrano affatto nel circuito detentivo oppure accedono con grande facilità alle misure alternative.

Ci si riferisce, comunque e più in generale, a tutti gli interventi normativi che sono stati adottati per fronteggiare il sovraffollamento penitenziario a causa del quale l'Italia ha subito la



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

condanna della C.E.D.U., ovverosia: alla Legge 26 novembre 2010 n.199³⁷, al D.L. 22 dicembre 2011 n. 211³⁸, al D.L. 1 luglio 2013 n. 78³⁹, al D.L. 23.12.2013 n.146⁴⁰, alla L. 28 aprile 2014 n. 67⁴¹, al D.L. 26 giugno 2014 n. 92⁴² ed ancora, sul fronte della custodia cautelare alla L. 16 aprile 2015 n. 47⁴³. A ciò si aggiunga che altri interventi normativi sono previsti, come il PdL AC 2798-A "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena", che la Camera ha approvato, con modifiche, e che è passato all'esame del Senato.

Può dirsi, quindi, che la chiusura di questa tipologia di istituti è del tutto in linea con la volontà di promuovere una sempre maggiore affermazione delle misure alternative rispetto alla pena detentiva e con la volontà di stabilire sempre maggiori limiti all'uso della custodia cautelare in carcere, in una visione politica nuova che vuole riservare al penitenziario una dimensione residuale, limitandolo ai casi di effettiva necessità che coincidono, poi, con quelli in cui le esigenze di sicurezza sono particolarmente significative.

D'altra parte risponde a questa logica la stessa creazione del nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, istituito dall'art.7 del d.P.C.M. n.89/2015, attraverso il quale si vuole, evidentemente, proiettare il sistema dell'esecuzione penale verso quello della *probation*.

³⁷ Legge 26 novembre 2010, n. 199 "Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ((a diciotto mesi). (GU n.281 del 1-12-2010)

³⁸ D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri"

³⁹ D.L. 1 luglio 2013, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 94, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 febbraio 2012, n. 9

⁴⁰ D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2014, n. 10.

⁴¹ L. 28 aprile 2014, n. 67 contenente <<Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili >>

⁴² D.L. 26 giugno 2014, n. 92 "Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 117

⁴³ L. 16 aprile 2015, n. 47 "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità".



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Ad ogni modo, come già detto nelle osservazioni formulate all'art.2 dello Schema in esame si fa riserva di fornire maggiori dettagli e proposte, in occasione dell'incontro che sarà fissato per la disamina dello Schema di D.M. in esame, così come avvenuto anche per il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, proposte che in questa sede avrebbero appesantito la trattazione e che comunque avrebbero reso necessaria l'assegnazione di termini più appropriati per la loro formulazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI (Art.11)

Art.11 (Rapporti con precedenti misure organizzative e ulteriori disposizioni)

L'art.11 presenta, ad avviso di questa organizzazione sindacale, profili di eccessiva genericità e indeterminatezza.

Il comma 1 prevede, infatti, che *“Non trovano applicazione, ove incompatibili con quanto stabilito dal presente decreto, le disposizioni organizzative adottate anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento e rientranti nell'oggetto del presente decreto”*.

Ci si chiede se il riferimento è al precedente D.M. 27 settembre 2007 o a quale altra norma. Sarebbe più opportuno, invece, sotto il profilo della tecnica normativa indicare espressamente le norme ancora applicabili o quelle abrogate.

Posto che il D.M. in esame deve rivolgere la propria attenzione alla macro organizzazione, il secondo comma dell'art.11 in esame, correttamente, ha preferito demandare a successivi decreti una serie di interventi organizzativi⁴⁴ che, in effetti, meglio potranno normare settori ed aspetti specifici dell'organizzazione.

⁴⁴ a) a riorganizzare le strutture e le funzioni degli uffici di cui all'articolo 4, comma 2, per la razionalizzazione e l'efficientamento delle loro attribuzioni;

b) a disciplinare criteri e modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro sull'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria e a determinare i criteri e le modalità della vigilanza sull'ente Cassa delle ammende;

c) a razionalizzare le misure organizzative in materia di vigilanza sulla sicurezza delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro;

d) a riorganizzare le strutture e le funzioni del Servizio per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'armamento e del vestiario del Corpo;

e) ad istituire centri unici direzionali con la finalità di unificare, presso un medesimo istituto penitenziario, l'attività di direzione ed organizzazione e le competenze amministrative e contabili;

f) a stabilire le linee di indirizzo per assicurare l'uniforme attuazione dei criteri di assegnazione e gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n.314.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Tuttavia è indubbio che taluni aspetti ritarderanno il pieno decollo della nuova impalcatura organizzativa.

In particolare ci fa riferimento alla lettera e) del comma 2° dell'art.11 che riguarda l'istituzione di *“centri unici direzionali con la finalità di unificare, presso un medesimo istituto penitenziario, l'attività di direzione ed organizzazione e le competenze amministrative e contabili”*.

Sarebbe, comunque, opportuno chiarire sin da ora se tali *“centri unici direzionali”* coincidano con gli istituti accorpanti strutture minori, come sembrerebbe dedursi.

Riteniamo di particolare importanza, infine, soffermarci sul 3° comma dell'art.11 dello schema di D.M. che prevede: *“Con successivi decreti si provvede ad individuare i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, anche temporanei, presso l'amministrazione centrale di cui al titolo II”*.

In primo luogo, nel sottolineare che non possono essere conferiti incarichi diversi da quelli previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 63/06, non si comprende quale possa essere un incarico temporaneo.

Si osserva, inoltre, che tale riferimento agli incarichi *“anche temporanei”* non è corretto in quanto tutti gli incarichi dirigenziali sono temporanei, non solo per effetto dei principi generali di rotazione⁴⁵, ma anche a norma dell'art.19, comma 2, 2° periodo⁴⁶ del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* per la dirigenza A1, in regime di lavoro di diritto privato, e dall'art.10, commi 1 e 2,⁴⁷ del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”*, per la dirigenza penitenziaria di diritto pubblico.

Ove si fosse voluto fare riferimento alle assegnazioni temporanee di personale dirigenziale, a titolo di cosiddetto *“distacco”* senza oneri a carico dell'Amministrazione, è evidente che si tratterebbe di una forzatura, che potrebbe sottendere ad una sostanziale elusione dei generali

⁴⁵ ex Legge 6 novembre 2012 n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.

⁴⁶ art.19, comma 2, 2°-3° periodo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*: (...) *la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.*

⁴⁷ art.10 del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”*:

1. *Gli incarichi sono conferiti ai dirigenti penitenziari per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.*
2. *Lo stesso incarico può essere rinnovato una volta sola, per non oltre cinque anni.(...)*



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

criteri di attribuzione degli incarichi previsti dal D.Lgs. n.63/2006, per quanto attiene la dirigenza penitenziaria, e dal D.Lgs. n.165/2001, per quanto riguarda la dirigenza A1 e, pertanto, non solo ci trova contrari, ma è suscettibile di contenzioso.

Fatta questa premessa, si deve osservare che è assolutamente contraria alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63 la previsione, che va per questo eliminata, di individuazione di criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione centrale specifici e diversi rispetto a quelli per il conferimento presso le sedi periferiche dell'amministrazione.

I criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali ordinari sono, infatti, espressamente indicati dall'art.10 del D.lgs. n.63/2006⁴⁸ e quelli relativi agli incarichi superiori dal decreto ministeriale⁴⁹ di cui all'art.7, comma 2, del D.lgs. n.63/2006, criteri che, ovviamente, riguardano tutti gli incarichi, sia presso l'amministrazione centrale che presso l'amministrazione periferica.

Solo incidentalmente, in questa sede, per quel che riguarda le modalità ed i criteri di attribuzione degli incarichi si rimanda, in generale, alle osservazioni espresse dal Si.Di.Pe. pure di recente, con nota Prot. n.445/T/15.159 del 09 dicembre 2015⁵⁰, diretta oltre che al Capo del Dipartimento anche al Ministro della Giustizia, e, più specificamente, per quanto attiene ai criteri di valutazione per gli incarichi superiori, alla posizione già espressa⁵¹ allorquando lo schema del relativo D.M. 15.11.2013 fu sottoposto all'attenzione delle Organizzazioni sindacali.

⁴⁸ si ricorda che con P.C.D. 20 maggio 2013 per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria sono stati definiti i criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali ordinari ex art.10 del D.lgs. n.63/2006, la cui applicazione non è stata possibile poiché - in mancanza del d.P.R. di recepimento del primo accordo sindacale, secondo le procedure negoziali di cui all'art.20 e seguenti del D.lgs. n.63/2006- non è stato possibile avviare la valutazione sulla quale si basa la procedura di conferimento degli incarichi e che è richiamata dall'art.3, comma 2, lettere b) e c) del predetto PCD 20 maggio 2013. E difatti la vigenza dell'art.3, comma 2, lettere b) e c) del più volte citato PCD 20 maggio 2013 è stata differita, dapprima con Provvedimento dell'allora Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 18.06.2013 al 01.01.2015 e, poi, con successivo P.C.D. 16.02.2015 dell'attuale Capo DAP al 01.01.2016.

In tal senso è pure rimasto del tutto inattuato e inattuabile, per gli stessi motivi, il D.M. 28.01.2013 ante tutto, si è dovuto prendere atto che il Ministero ha voluto comunque procedere a suo tempo, ad emanare il D.M. 28.01.2013, contenente la disciplina per la valutazione annuale dei funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria, ai fini della verifica dei risultati conseguiti, secondo le disposizioni di cui agli art. 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con la previsione, all'art.4 del D.M. medesimo che "i criteri ed i modelli di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto trovano applicazione fino alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art.20, comma.2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, comunque, cioè sino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di categoria.

⁴⁹ D.M. 15.11.2013 di definizione dei criteri per l'attribuzione degli incarichi superiori ex art.7 del D.lgs. n.63/2006 ai dirigenti penitenziari.

⁵⁰ Nota Si.DiPe. prot. n.445/T/15.159 del 09 dicembre 2015 "Ordine di Servizio n. 1196 del 07.10.2015 relativo all'istituzione di un Gruppo di Lavoro per lo Studio dei criteri di valutazione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria."

⁵¹ Prot. n.152/T/2013.73 del 15 settembre 2013 "Carriera dirigenziale penitenziaria. Revisione del D.M. 01 febbraio 2012. Nuovo schema di D.M. di conferimento degli incarichi superiori ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo n.63/2006" con la quale si è dato riscontro alla nota di pari oggetto prot. GDAP-0287414-2013 del 21.08.2013 in ordine all'intendimento di procedere ad una revisione del D.M. predetto



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Naturalmente il Si.Di.Pe. non è contrario, né potrebbe esserlo, ad una valutazione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, ma ritiene che, stante l'attuale attribuzione ai dirigenti penitenziari del trattamento economico e giuridico dei dirigenti della Polizia di Stato, al momento, per la sua valutazione si debba far riferimento alle procedure previste dall'articolo 62 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante il *"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78"*.

Anche in questa sede, quindi, sia pur incidentalmente, si ritiene di dover ribadire come sia indispensabile che prima siano reperite le necessarie risorse finanziarie, sia quindi stipulato il primo contratto della dirigenza penitenziaria e successivamente si proceda a riformulare i DD.MM. sulle procedure di valutazione annuale, sull'attribuzione degli incarichi ordinari e di quelli superiori, salvaguardando la specificità e la peculiarità di una carriera che è, e rimane di diritto pubblico, anche alla luce della volontà politica espressa dal Governo e dal Parlamento, dapprima con la Legge n.154/2005 e recentemente con la Legge 7 agosto 2015 n. 124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*⁵².

Lo schema di D.M. in esame potrebbe essere, dunque, l'occasione per rivedere i DD.MM. appena sopracitati per l'attribuzione di tutti gli incarichi dirigenziali, ordinari e superiori, indistintamente centrali e periferici.

Una diversa lettura della previsione di cui al 3° comma dell'art.11 dello schema di D.M. porta a ritenere che il riferimento a *"criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, anche temporanei, presso l'amministrazione centrale di cui al titolo II"* voglia intendersi non al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, per i quali i criteri, come già detto, sono già definiti, dall'art.10 del D.lgs. n.63/2006 (per gli incarichi ordinari) e dal D.M. 15.11.2013 (per gli incarichi superiori), ma ai soli dirigenti A1 del Comparto Ministeri e, finanche, ad eventuale personale esterno all'Amministrazione e, più nello specifico, a magistrati da collocare fuori ruolo.

Su quest'ultimo punto il Si.Di.Pe. conferma la propria più assoluta contrarietà alla sottrazione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale alla dirigenza penitenziaria, contrarietà che questa organizzazione sindacale oggi intende esprimere con ancora maggiore

52 Legge 7 agosto 2015 n. 124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) . Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

forza in ragione della forte riduzione presso il D.A.P. dei posti di funzione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Difatti, oggi si rende ancora più evidente come l'attribuzione di posti di funzione a magistrati rechi ai dirigenti penitenziari un vero e proprio danno da perdita di *chance*, perché altera, *contra legem*, un modello organizzativo e di carriera, quello disegnato dal D.Lgs. n.63/2006, secondo il quale l'esperienza maturata dal dirigente penitenziario, impegnato per anni in prima linea negli istituti penitenziari, deve poter essere posta al servizio degli istituti, non solo nell'ambito degli incarichi provveditoriali, ma anche presso il DAP.

Il legislatore, infatti, con la L. 27 luglio 2005, n. 154 "*Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria*" e il successivo D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "*Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154*" ha inteso creare un corpo speciale di funzionari dello Stato, con un proprio ordinamento, ai quali ha peraltro attribuito uno *status* di dirigente di diritto pubblico in ragione delle funzioni loro affidate, quale *management* stabile, organico e dedicato, dell'Amministrazione per la gestione del sistema dell'esecuzione penale.

Tale scelta del legislatore, peraltro, come già detto, ha trovato oggi ulteriore conferma e rafforzamento con la l'esclusione⁵³ del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato che riguarda, invece, la dirigenza contrattualizzata, il cui regime del rapporto di lavoro è di diritto privato, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 2015 n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"⁵⁴.

Il Si.Di.Pe., quindi, ritiene che occorra costruire un sistema che punti sulla dirigenza penitenziaria, proprio perché essa costituisce, per legge, il *management* stabile ed organico dell'Amministrazione e in tal senso si rende necessaria una maggiore valorizzazione professionale di questa dirigenza, che passa, quindi, anche dalla eliminazione della mortificazione che discende dalla continua sottrazione di posti di funzione in favore di esterni all'Amministrazione, altre categorie di dirigenti o magistrati, sinora operata presso gli Uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (e che non si vorrebbe si ripettesse anche presso il neo

53 Art.11, comma 1, lett.b) Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

54 Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) . Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità⁵⁵), che invece ai sensi del D.Lgs. n.63/2006 le competerebbero.

Si vuole in proposito ricordare, infatti, che il Decreto Legislativo n. 63/2006⁵⁶, definendo l'ordinamento del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, riserva in via esclusiva a tale personale l'attribuzione degli incarichi di funzione di livello dirigenziale, così come allo stato declinati dal vigente D.M. 27 settembre 2007, con la sola ed espressa eccezione degli incarichi di livello dirigenziale generale⁵⁷ ex art.8 del precitato D.Lgs. n.63/2006, articolo che fa salvo, anche se in via residuale, quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300⁵⁸.

In altri termini i posti di funzione dovrebbero essere di norma attribuiti al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria: in via principale quelli di livello dirigenziale generale, ed in via esclusiva quelli di livello dirigenziale non generale (cioè di 2^a fascia).

D'altra parte è di tutta evidenza che l'esistenza di un ordinamento autonomo dei dirigenti penitenziari attraverso una *lex specialis*, quali sono la Legge delega n.54/2005 e il successivo D.Lgs. n.63/2006 attuativo della predetta delega, pone tutte le altre fonti concorrenti in posizione di sussidiarietà e, pertanto, al di fuori dell'eccezione relativa all'attribuzione di incarichi di livello dirigenziale generale ex art.8 del precitato D.Lgs. n.63/2006 non è possibile attribuire a magistrati ordinari fuori ruolo presso l'Amministrazione penitenziaria incarichi diversi da quelli di studio ex art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001.

⁵⁵ Istituito dall'art.7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015 n. 84 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche"

⁵⁶ D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"

⁵⁷ Art. 8 -Nomina a dirigente generale penitenziario- del D.L.gs. n.63/2006: <<La nomina a dirigente generale penitenziario può essere conferita ai funzionari con qualifica di dirigente che abbiano svolto incarichi di particolare rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5. Resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.>>

⁵⁸ Art.18 - Incarichi dirigenziali- del D.Lgs. 30.07.1999 n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59":

<<1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1>>.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Peraltro, non si può non ricordare che la sottrazione di magistrati alla giurisdizione spesso comporta tempi troppo lunghi di comprensione del complesso sistema penitenziario rispetto alle necessità di azioni operative urgenti e, oltretutto, contribuisce al triste primato che il nostro Paese ha in Europa, quello del più alto numero di condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo per violazioni dell'articolo 6 §1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, divenute più frequenti dopo l'introduzione nell'art.111 della Costituzione del principio della "ragionevole durata" del processo⁵⁹.

Tanto premesso, qualora si volessero comunque conferire incarichi dirigenziali a Magistrati in posizione di fuori ruolo, gli incarichi attribuiti dovrebbero essere sottratti dal numero complessivo dei posti di funzione, imputando più correttamente tali incarichi al numero dei magistrati previsto per il Ministero della Giustizia dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59". In tal senso è opportuna una espressa indicazione normativa nello Schema di Decreto in esame.

Ad ogni modo è necessario che, tanto a livello centrale quanto a livello periferico, l'attribuzione degli incarichi di dirigenza non generale che discenderà dal processo di riforma - così come previsto dall'art.16, comma 4, ultimo periodo, del d.P.C.M. n.84/2015⁶⁰- avvenga con procedure trasparenti e nel pieno rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n.63/2006.

Le osservazioni che precedono sono state offerte quale contributo utile e fattivo al processo di riforma avviato, affinché esso risponda alle esigenze di un'Amministrazione che, sebbene fortemente ridimensionata nonostante i suoi gravosi e complessi compiti, possa realizzare nel miglior modo possibile il proprio mandato.

⁵⁹ Secondo i dati dello stesso Ministero della Giustizia i procedimenti civili pendenti al 30 giugno del 2015 ammontano a 5.257.693. Di questi, tre milioni e 300mila sono in attesa di definizione nei tribunali ordinari. E ce ne sono poi 1,3 milioni in attesa di definizione presso i giudici di pace e circa 100mila in Cassazione, anche se dal monitoraggio sulle cause civili promosso dallo stesso Ministero è emersa una riduzione del 20 per cento. Al netto di questa riduzione sarebbero, perciò, in sospenso circa 8.820.826 procedimenti: 5,2 milioni di processi civili e 3,5 milioni di processi penali. Di questi, nel civile, moltissimi sono a rischio risarcimento. Infine, il numero di cause ex lege Pinto 89/01 sarebbe passato dalle 3.580 del 2003 alle 49.730 del 2010, alle 53.320 del 2011, alle 52.481 del 2012 e alle 45.159 del 2013".

Lo Stato italiano ha accumulato un debito di oltre 455 milioni di euro a titolo di risarcimento per i procedimenti non definiti entro il termine massimo di 6 anni e ogni anno vengono presentate circa 12 mila istanze relative a richieste per cause definite con ritardi fino a 3 anni (sono il 25%), per indennizzi tra 3 e 7 anni (55% circa 6.600 casi). Ma ci sono anche richieste di risarcimento per ritardi molto elevati: in 2.400 casi oltre 7 anni rispetto al termine di legge. Le cifre che ogni anno le casse dello Stato liquidano per questi procedimenti è di circa 45 milioni. Una spesa destinata a scendere, negli auspici del governo, a 42 milioni già nel 2016 e a 35,8 milioni nel 2017.

⁶⁰ art.16, comma 4, ultimo periodo, del d.P.C.M. n.84/2015: "Le strutture organizzative esistenti, interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. "



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Non v'è dubbio, infatti, che quello attuale è un momento storico molto delicato, anche per la grande attenzione dell'Europa nei confronti del nostro Paese dopo la nota sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2013 (sentenza Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), che ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali", norma che vieta trattamenti di detenzione inumani e degradanti.

Confermiamo che non siamo contrari alla sperimentazione e al cambiamento anche all'interno del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma riteniamo fondamentale e imprescindibile che nel processo di riforma trovi adeguato ed effettivo spazio il confronto con le organizzazioni sindacali, che rappresentano quel personale sul quale fa carico l'effettivo peso di questa riforma.

Il Si.Di.Pe. continuerà, pertanto, a seguire con attenzione gli sviluppi della questione e non mancherà di fornire l'ulteriore proprio contributo, a salvaguardia degli interessi della categoria ma anche al fine di concorrere al perseguimento della migliore funzionalità possibile del nuovo modello organizzativo, confidando che si vorrà effettivamente tenere conto del contributo offerto.

Si resta, pertanto, in attesa della prevista convocazione e si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

**Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella**

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI